



Città di **Pioltello**

Città' di Pioltello
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

Testo modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 46 del 24/6/2004

(Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)

Sommario I	
CAPO I	1
DIPSOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1) Disciplina della Polizia urbana	1
Art. 2) Vigilanza per l'applicazione delle norme	1
Art. 3) Autorizzazioni - licenze e concessioni - disposizioni generali	1
Art. 4) Pubblicità delle licenze e concessioni	1
Art. 5) Durata, rinnovazione e vidimazione di licenze e concessioni	2
CAPO II	2
DEL SUOLO PUBBLICO	2
Art. 6) Occupazione di spazi ed aree pubbliche	2
Art. 7) Disposizioni generali sulle concessioni	2
Art. 8) Occupazione di maggiore area	2
Art. 9) Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico	2
Art. 10) Obblighi del concessionario	3
Art. 11) Revoca delle concessioni	3
Art. 12) Estetica e decoro cittadino	3
Art. 13) Modalità per il carico e lo scarico di merci	3
Art. 14) Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	4
Art. 15) Installazione di tende	4
Art. 16) Insegne vetrine e pubblicità luminosa	4
Art. 17) Festoni e luminarie	4
Art. 18) Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	4
Art. 19) Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche	5
Art. 20) Installazione di chioschi ed edicole	5
Art. 21) Divieto di giochi sul suolo pubblico	5
Art. 22) Custodia di fanciulli e persone incapaci	5
Art. 23) Collocamento di condutture di energia elettrica — di gas e di linee telefoniche	5
Art. 24) Chiusura strade pubbliche	6
CAPO III	6
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI	6
Art. 25) Disposizioni di carattere generale	6
Art. 26) Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari	6
Art. 27) Disposizioni per i commercianti ambulanti	6
Art. 28) Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	6
Art. 29) Pulizia di anditi vetrine e negozi	7
Art. 30) Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche	7
Art. 31) Sgombero della neve	7
Art. 32) Trasporto di materiali di facile dispersione	7
Art. 33) Divieto di getto di opuscoli o foglietti	7
Art. 34) Disposizioni riguardanti gli animali	7
CAPO IV	8
DECORO DEI CENTRI ABITATI	8
Art. 35) Manutenzione degli edifici	8
Art. 36) Collocamento di cartelli ed iscrizioni	8
Art. 37) Ornamento dei fabbricati	8

Art. 38) Affissioni - manifesti e scritte	9
Art. 39) Collocamento di monumenti - targhe e lapidi	9
Art. 40) Spolveramento di panni e tappeti	9
Art. 41) Lavatura ed esposizione di biancheria	9
Art. 42) Depositi in proprietà private	9
Art. 43) Baracche ed orti	9
Art. 44) Fumi ed esalazioni	9
Art. 45) Pattumiere e recipienti con rifiuti	10
Art. 46) Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto	10
Art. 47) Scarichi nei fossi e nei canali	10
Art. 48) Trasporto di letame e materiali di espurgo	10
Art. 49) Atti contro il decoro - la decenza e la moralità	10
Art. 50) Pornografia e turpiloquio - Decenza pubblica e personale	10
Art. 51) Maltrattamento di animali	11
Art. 52) Bestie macellate	11
Sommario II	
Art. 53) Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	11
Art. 54) Vasche e fontane	11
Art. 55) Viali e giardini pubblici	11
Art. 56) Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	12
CAPO V	12
QUIETE PUBBLICA	12
Art. 57) Esercizio di mestieri - arti ed industrie - Attività rumorose ed insalubri	12
Art. 58) Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione	13
Art. 59) Misure preventive antirumore - d'igiene e di sicurezza	13
Art. 60) Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione	14
Art. 61) Rumori in case di abitazione	14
Art. 62) Uso di segnalazioni sonore	14
Art. 63) Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose	14
Art. 64) Caratteristiche della strumentazione	14
Art. 65) Modalità di misurazione del rumore	14
1) - Modalità generali	14
2) - Rumore di fondo	15
3) - Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore	15
4) - Classificazione delle zone	15
5) - Suddivisione della giornata	16
6) - Limiti di rumori ammissibili	16
7) - Correzioni ai limiti indicati	16
Art. 66) Venditori e suonatori ambulanti	17
Art. 67) Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti	17
Art. 68) Sale da ballo, cinema, ritrovi	17
Art. 69) Negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni e televisori	17
Art. 70) Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori	18
Art. 71) Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica	18
Art. 72) Suono delle campane	18
Art. 73) Cortei e cerimonie	18
Art. 74) Questue	18
Art. 75) Carovane e nomadi	18
CAPO VI	19
SICUREZZA DELL'ABITATO	19
Art. 76) Sostanze esplosive infiammabili e combustibili Norme di prevenzione antincendio	19
Art. 77) Requisiti dei depositi e dei locali di vendita	19
Art. 78) Fuochi artificiali - polveri ed esplosivi	20

Art. 79) Mine	20
Art. 80) Tutela della salute pubblica	20
Art. 81) Norme di prevenzione antismog	20
Art. 82) Impianti centralizzati di g.p.I.	21
Art. 83) Conduiture del gas	21
Art. 84) Uso di fiamma libera	21
Art. 85) Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	22
Art. 86) Autorimesse	22
Art. 87) Bocche antincendio	22
Art. 88) Fucine e forni	22
Art. 89) Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio	22
Art. 90) Abuso di segnalazioni	23
Art. 91) Detenzione, manipolazione e trasporto di pellicole cinematografiche	23
Art. 92) Animali pericolosi	23
Art. 93) Collari - guinzagli e museruole per cani	23
Art. 94) Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	24
Art. 95) Protezione da schegge	24
Art. 96) Getto di cose	24
Art. 97) Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	24
Art. 98) Manutenzione di edifici e pertinenze	24
Art. 99) Manutenzione di aree di pubblico transito	24
Art. 100) Ordini di riparazione	25
Art. 101) Pozzi e cisterne	25
Sommario III	
Art. 102) Esposizioni sulle pubbliche vie	25
Art. 103) Palchi e tribune	25
Art. 104) Verniciatura di manufatti	25
Art. 105) Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	25
CAPO VII	25
ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI	25
Art. 106) Commercio di vendita al pubblico	26
Art. 107) Obbligo di vendita	26
Art. 108) Pesatura delle merci	26
Art. 109) Vendite del pane	26
Art. 110) Cartellini dei prezzi a peso delle merci	26
Art. 111) Pesì e misure	26
Art. 112) Requisiti dei locali di vendita	27
Art. 113) Esercizi pubblici	27
Art. 114) Uso di contrassegni del Comune	27
CAPO VIII	27
COMMERCIO AMBULANTE	27
Art. 115) Esercizio del commercio ambulante	27
Art. 116) Divieto di soste prolungate nelle aree non destinate a mercato	28
Art. 117) Vendita ambulante di commestibili	28
Art. 118) Disposizioni per la vendita ambulante	28
Art. 119) Sagre, fiere e mercati	28
Art. 120) Mercati di gente d'affari	28
CAPO IX	28
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI	28
Art. 121) Esercizio di mestieri ambulanti	29
Art. 122) Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere	29
Art. 123) Facchini pubblici	29
Art. 124) Lustrascarpe e venditori di giornali	29

Art. 125) Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti	29
CAPO X	29
PENALITÀ	29
Art. 126) Accertamento delle violazioni	30
Art. 127) Rimessa in pristino stato	30
CAPO XI	30
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	30
Art. 128) Entrata in vigore del regolamento	30

CAPO I

DIPSOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Disciplina della Polizia urbana

La Polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dell'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando nel contesto delle singole norme non si faccia riferimento esplicito ai soli luoghi pubblici, si intende che le norme medesime si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso.

Art. 2) Vigilanza per l'applicazione delle norme

Il servizio della Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto in via principale dal Corpo dei Vigili Urbani, i cui Ufficiali ed Agenti, in possesso della qualifica di cui all'Art. 221 del C.P.P., hanno facoltà di accedere nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione o concessione comunale, al fine di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Le operazioni di perquisizione dei locali privati devono essere dirette esclusivamente da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con l'osservanza delle norme sull'istruzione formale.

Nel procedere ad operazioni di Polizia giudiziaria gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. dovranno attenersi in particolare alle norme sull'istruzione formale ed in generale a quanto disposto dalle norme di procedura penale.

Fuori dai casi di flagranza di reato, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza mandato scritto dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 3) Autorizzazioni - licenze e concessioni - disposizioni generali

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente regolamento, si intendono accordate:

a) Personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;

b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) Con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) Con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

e) Sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando della Polizia Urbana, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 4) Pubblicità delle licenze e concessioni

Tutte le licenze e concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta, e, nel caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione, presentando all'Ufficio Comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione e lo

smarrimento.

Art. 5) Durata, rinnovazione e vidimazione di licenze e concessioni

Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono con il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno. Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio, e di verificare che siano stati assolti gli obblighi tributari e/o fiscali.

CAPO II

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6) Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene concessa dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento.

Le concessioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'Amministrazione; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati.

Art. 7) Disposizioni generali sulle concessioni

Ogni concessione si intende accordata personalmente al concessionario senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei nodi di cui agli artt. 3 e 11.

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanea, con cesate, cavalletti, ripari, e in genere con mezzi intesi a limitare il transito, vengono rilasciate sulla base di apposito provvedimento del Sindaco. Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, propaganda, o per parcheggi a pagamento, vengono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Municipale, sempre che la durata non ecceda il quinquennio. Nel caso di durata ultraquinquennale, la competenza rimarrà attribuita al Consiglio Comunale.

Tali concessioni saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità della occupazione concessa, l'ubicazione e lo spazio relativo, la durata e le condizioni stabilite.

Per occupazioni giornaliere, l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

Art. 8) Occupazione di maggiore area

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, potrà provocare, se in recidiva, oltre ad una sanzione pecuniaria, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione di cui sopra ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, le sanzioni predetti potranno rivolgersi anche verso colui che col proprio comportamento ha favorito tale violazione.

Art. 9) Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico

L'esazione della tassa dovuta per occupazioni temporanee di suolo pubblico è di competenza della Sezione Tributi, con la collaborazione della Polizia Urbana salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio, ed avverrà secondo le norme dell'apposito Vigente Regolamento.

La tassa dovuta per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo.

Prima del pagamento della tassa è inibito dar corso alle concessioni.

Art. 10) Obblighi del concessionario

Il concessionario deve inoltre sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ridurre al pristino stato il terreno occupato al termine della concessione;
- c) mantenere lo spazio circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, e l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1,70, con la speciale osservanza, inoltre, delle norme di cui all'Art. 8 del Codice della Strada.

Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

È fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia e scarsa visibilità.

Art. 11) Revoca delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, ufficiali ed agenti del

Corpo VV.UU. con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale.

È altresì motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso da quello indicato nella concessione stessa.

Art. 12) Estetica e decoro cittadino

Nelle concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, il Sindaco terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli oggetti e manufatti, che servono al posteggio, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi, o che venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Art. 13) Modalità per il carico e lo scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza essere posate sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di particolari modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In ogni caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 14) Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'occupazione di area pubblica, con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo e le modalità della occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno mt. 1,30 destinata al transito pedonale.

L'Amministrazione Comunale, però, può negare la concessione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico e la viabilità.

Art. 15) Installazione di tende

Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri infissi come riflettori, insegne e simili, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione pubblica, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altre cose destinate alla pubblica vista, specialmente se d'interesse artistico o storico.

L'altezza minima da terra non potrà in nessun caso essere minore di 2 metri. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 16) Insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 1,50.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pub

buco in forza di concessione comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Art. 17) Festoni e luminarie

Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

Art. 18) Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché

non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,60 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'Art. 14 del presente regolamento, non potranno, di massima, essere concesse autorizzazioni, quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50 e quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 19 Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia Amministrativa e di P.S., circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale.

Art. 20) Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e nelle curve. Dovrà essere sempre sentito in merito il parere della Commissione Edilizia.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli incroci, ed a mt. 15 dall'inizio delle curve.

Art. 21) Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 22) Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci per età o malattia di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Art. 23) Collocamento di condutture di energia elettrica — di gas e di linee telefoniche

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda, in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo atto autorizzativo, rilasciato dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture, ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti Cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dai funzionari del Corpo Vigili Urbani e dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno,

quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.

Art. 24) Chiusura strade pubbliche

E vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Autorità.

Qualora per eseguire lavori, in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza del Sindaco. Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

CAPO III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 25) Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti norme degli altri regolamenti comunali, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico. È vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dall'Autorità Comunale.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 26) Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari

È proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quant'altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi, decorosi ed uniformi.

I tavoli devono essere coperti da tovaglie a colori intonati e sempre pulite.

Art. 27) Disposizioni per i commercianti ambulanti

Salvo quanto disposto dal regolamento per i mercati settimanali, è proibito ai venditori ambulanti di qualsiasi mercanzia, ai raccoglitori ed intercettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

Art. 28) Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 29) Pulizia di anditi vetrine e negozi

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi e simili, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dalle loro botteghe.

La Giunta Municipale fissa l'orario oltre il quale è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Art. 30) Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.

Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

È pure proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini.

Sul suolo pubblico è altresì vietato segare e spaccare legna.

Art. 31) Sgombero della neve

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza, non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli, il ghiaccio che vi si forma, di non gettarvi e spandere sopra acqua che possa congelare.

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai tetti e dai cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dal Sindaco, e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. È sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e pel tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di caffè e simili, esistenti a piano terreno.

Art. 32) Trasporto di materiali di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, ghiaccio, calce, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non avvengano dispersioni sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 33) Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità.

Art. 34) Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici aperti al pubblico o, comunque di pubblico transito.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Nelle piazze e vie pubbliche, od aperte al pubblico transito, è proibito

abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

È fatto altresì obbligo ai proprietari ed accompagnatori d'animali (eccetto disabili), nelle zone pubbliche, quali strade piazze, marciapiedi, parchi, giardini, aiuole, ecc. di provvedere immediatamente all'asportazione degli escrementi lasciati dagli animali ed alla completa pulizia del suolo, mediante palette, sacchetti o altri strumenti idonei; tali residui, all'interno di sacchetti ben chiusi, potranno essere depositati nei cestini portarifiuti posti su suolo pubblico.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 35) Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Esso hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, ed hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritti o disegni, macchie ed insudiciamenti, abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora individuati.

Art. 36) Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio e quelle del precedente Art. 16, nessuna insegna, iscrizione, cartello o disegno potrà essere apposto su muri e luoghi prospicienti le pubbliche vie, senza autorizzazione del Comune.

Sono specialmente vietati i cartelli a forma di scudo da applicare sugli angoli dei fabbricati quando possano comunque recare pericolo o danno a persone o cose. L'autorizzazione di cui al primo comma potrà essere negata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi o per altro interesse pubblico non pretermittibile e dovrà sempre essere negata per le facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale.

E' fatto obbligo agli amministratori pro-tempore degli immobili ubicati in tutto il territorio comunale, nonché a chiunque assume l'incarico d'amministratore ai sensi dell'art.1129 del Codice Civile, di osservare le prescrizioni previste dall'ordinanza dirigenziale n. 85 del 13.05.2003, relative all'apposizione di una targhetta metallica o d'altro materiale durevole avente dimensioni di cm 15x15, da porsi all'esterno degli edifici presso l'ingresso principale, per rendere noto il nominativo dell'amministratore, il numero di telefono e di fax, il recapito dello studio professionale, e il numero delle emergenze che assicuri la reperibilità.

Art. 37) Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori e piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare, cadute di acqua od altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto a cura degli

interessati essere adottate le necessarie precauzioni.

Art. 38) Affissioni - manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 39) Collocamento di monumenti - targhe e lapidi

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza della disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, prima di concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre i progetti all'esame di apposita commissione.

Art. 40) Spolveramento di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia sempre fatto tra le ore 7 e le ore 9 ed in modo da non recare molestia al vicinato ed ai passanti.

Art. 41) Lavatura ed esposizione di biancheria.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati, o dai luoghi stabiliti dall'Autorità.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, qualora gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico. All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi transitano.

Art. 42) Depositi in proprietà private

Salvo quanto previsto dal precedente Art. 28, nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

Art. 43) Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimanti ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 44) Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

È comunque vietato:

a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
b) compierle senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti di giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Art. 45) Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi, a cura dell'Amministrazione Comunale, non oltre mezz'ora prima del passaggio degli incaricati di detto servizio, reso noto con apposito manifesto del Sindaco.

Tutti gli stabili, ove si da luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra, in attesa che questi, vengano collocati per il ritiro negli orari indicati.

Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

Art. 46) Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti o sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura di privati.

Art. 47) Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

I canali, le rogge ed i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 cm. dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Art. 48) Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodoro, devono essere eseguite dalle ore 22 alle ore 6.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Art. 49) Atti contro il decoro - la decenza e la moralità

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale ed atti che possano offendere la pubblica decenza.

È altresì vietato il nuoto ed il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dall'Autorità Comunale, ed esporsi nelle vie e negli esercizi in costumi che possano offendere il senso della comune moralità.

È anche vietato: — sedersi, sdraiarsi nelle strade, piazze etc., arrampicarsi su pali, edifici etc.; introdursi, sdraiarsi e fermarsi sotto androni e portici per mangiare, dormire, bere e compiere comunque atti contrari alla quiete ed al decoro cittadino.

Art. 50) Pornografia e turpiloquio - Decenza pubblica e personale

È vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla

pubblica decenza e che possono offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone o che suonino offesa al sentimento morale, religioso e patriottico.

In pubblico è vietato:

— mostrare nudità, piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o comunque indecenti; sdraiarsi, bestemmiare ed usare linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale ed al buon costume ed offensivo al sentimento religioso e patrio.

È vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono essere dotati di una latrina, costruita in conformità delle vigenti norme igieniche.

È vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine ed agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

È pure vietato allontanarsi dalle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 51) Maltrattamento di animali

A norma dell'Art. 1 della legge 12.6.191 3, n. 611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Art. 52) Bestie macellate

Salvo quanto descritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori dagli esercizi bestie macellate, interiora od altre parti di animali, che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.

Art. 53) Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffici, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione.

È inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico.

È fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Art. 54) Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. È vietato altresì usare fontane e vasche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 55) Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) circolare sui marciapiedi nonché introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d) guastare o lordare i sedili, rovinare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art. 56) Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nella parte abitata della città, dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale, o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altra difesa stabilmente infissa al suolo e di aspetto decoroso, e dovrà essere autorizzata in conformità alle vigenti norme edilizie.

È, comunque, assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo o provocare danno per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 57) Esercizio di mestieri - arti ed industrie - Attività rumorose ed insalubri

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose, insalubri od incomodi, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo VI^o del T.U. delle leggi di pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini.

In relazione a quando disposto dall'Art. 66 della citata legge di P.S. le attività suddette devono essere limitate agli orari seguenti:

- dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 20,30;
- dal 1 novembre al 31 marzo dalle ore 8,00 alle ore 19,30.

Tuttavia sarà sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle camere da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine superi i limiti previsti dall'Art. 65.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda al Sindaco il quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni.

Tali determinazioni, in relazione alla installazione delle strutture per l'esercizio dell'attività, saranno condizionate dalla compatibilità della richiesta con la espressa destinazione, precisata nel progetto di costruzione approvato dell'immobile o, dalla destinazione ammessa dal Piano Regolatore Generale, in vigore al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo, del quale dovranno essere altresì osservate previsioni ed indicazioni, salva sempre l'applicazione di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.

Potranno comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere necessarie.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

Art. 58) Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Sindaco.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dovrà, pure, essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagatosi nell'aria, o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti, o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto della ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici. Anche alle attività previste dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'Art. 57.

Art. 59) Misure preventive antirumore - d'igiene e di sicurezza

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'Autorità Comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete. Tali autorizzazioni non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

I servizi tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

Art. 60) Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, potranno essere fatti funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere e da cucire e simili, I motori suddetti non potranno però essere fatti funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 20.

Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia.

Art. 61) Rumori in case di abitazione

Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22 alle ore 6 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non propaghino alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.

Previa diffida, l'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Art. 62) Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19 alle ore 7,30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 7 per il rimanente periodo dell'anno.

Art. 63) Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati, o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti nel successivo Art. 65, diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili.

In caso di recidivo comportamento il Sindaco promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio. Nei casi di maggiore gravità e non diversamente rimediabili, il Sindaco ordinerà il trasferimento delle fonti di rumorosità, salva ed impregiudicata la facoltà di denuncia all'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'Art. 659 del Codice Penale.

Art. 64) Caratteristiche della strumentazione

L'apparecchio impiegato per la rivelazione del rumore deve essere un fonometro di precisione conforme ad un apparecchio di classe 1 I.E.C. (International Electrothechnical Commission) 651, che possa anche procedere a misure con costante di tempo "impulse" e di analisi per bande di ottava di frequenze centrali 31, 5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000 Hz.

Il fonometro deve inoltre permettere misurazioni continue.

Art. 65) Modalità di misurazione del rumore

1) - Modalità generali

I rumori, provenienti da sorgenti fisse o mobili di qualsiasi natura, esterni all'insediamento disturbato, escluso il rumore prodotto dal fluire del traffico nelle sue diverse forme, devono essere rilevati posizionando il fonometro ad un'altezza non

inferiore a mt. 1,20 e non superiore a mt. 1,50, qualora si proceda in spazi aperti. L'osservatore dovrà essere sufficientemente distante e comunque a distanza superiore ad un metro da eventuali pareti

riflettenti.

Qualora viceversa si proceda all'interno dell'edificio in cui ha sede il locale disturbato e non sia possibile eseguire la misurazione su un balcone o su un terrazzo, il microfono dovrà essere sistemato a filo della parete esterna, a finestra aperta, e ad una altezza non inferiore a mt. 1,50 dal pavimento. Si fa eccezione per i rumori connessi con il normale svolgimento della vita domestica.

In caso di provenienza da sorgenti interne all'edificio sede dei locali disturbati, il rumore deve essere misurato collocando il microfono nelle posizioni dove, in relazione alla funzione del locale, questo viene maggiormente utilizzato. Prima di ogni misurazione l'apparecchio deve essere tarato; tale operazione deve essere ripetuta a rilevazione ultimata. Le misure sono valide se le due tarature differiscono di meno di 1 dB.

Per ogni misura di livello equivalente deve essere specificata data, ora d'inizio del rilievo e tempo di misura. La misura è arrotondata a 0,5 dB.

2) - Rumore di fondo

Per rumore di fondo di un ambiente si intende il livello sonoro prodotto anche da eventuale traffico che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, è registrato per il 90% di un significativo periodo di osservazione.

In prima approssimazione il rumore di fondo può essere assunto come il valore più basso indicato più frequentemente dal fonometro.

Qualora il livello del rumore di fondo sia uguale o superiore ai limiti indicati al punto 6 del presente articolo, non è consentito ad alcuna attività di incrementare tale livello, salvo nei casi di disturbo di breve durata, durante il periodo diurno, con riferimento ai limiti indicati al successivo punto 7.

3) - Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore

3.1 Rumori continui.

Nel caso di rumori continui si adotta la costante di tempo FAST e si effettuano le seguenti misure:

— livello sonoro globale dB (A);

— livelli sonori dB nelle bande di ottava con frequenze centrali comprese tra 31,5 e 8000 Hz.

Nel caso che il livello sonoro misurato in una banda di ottava superi di almeno 3 dB il livello sonoro in entrambe le bande ad essa adiacenti, si assume che il rumore in esame è caratterizzato dalla presenza di un tono puro.

3.2 Rumori impulsivi

Nel caso di rumori impulsivi, ossia caratterizzati da una serie di impulsi sonori percepibili distintamente, si effettua la sola misura globale in dB (A) con costante di tempo "IMPULSE".

3.3 Rumori sporadici.

Sono rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente. Si effettua la sola misura globale in dB (A) FAST.

4) - Classificazione delle zone

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il territorio comunale viene schematicamente suddiviso in tre zone:

— ZONA A = RESIDENZIALE (nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente abitazioni);

— ZONA B = MISTA (nel circondario dell'insediamento disturbato esistono abitazioni ed industrie);

— ZONA C = INDUSTRIALE (nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente industrie).

Tali zone non sono riferite all'effettiva zonizzazione del territorio comunale prevista dal P.R.G., ma alla situazione di inquinamento acustico obiettivamente esistente, in relazione alla quale l'Autorità Comunale provvederà con atto a parte, a determinare ed aggiornare i confini delle zone medesime.

5) - *Suddivisione della giornata*

In relazione al periodo annuale la giornata viene suddivisa in due periodi:

APRILE - OTTOBRE

Diurno, dalle ore 20,30 alle ore 7,30 del giorno successivo.

NOVEMBRE - MARZO

Diurno, dalle ore 8,00 alle ore 19,30.

Notturmo, dalle ore 119,30 alle ore 8,00 del giorno successivo.

6) - *Limiti di rumori ammissibili*

a) *Rumori provenienti da sorgenti sonore esterne all'insediamento disturbato.* Con riferimento alle tipologie di rumore evidenziate al punto 3, si assumono come ammissibili i limiti in dB (A) contenuti nella Tab. 1.

b) *Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede de/locale disturbato:*

1) *periodo diurno:*

rispetto al livello sonoro rilevabile nel locale in assenza del disturbo, è consentito un aumento di 3 dB (A) nella zona residenziale e mista e di 5 dB (A) nella zona industriale;

2) *periodo notturno:*

non è consentita alcuna attività che modifichi il livello sonoro nel locale disturbato.

7) - *Correzioni ai limiti indicati*

a) *Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato.*

al) *Ridotta durata del disturbo.*

Limitatamente al periodo diurno, vengono ammessi i seguenti incrementi dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in funzione della durata del disturbo:

Durata del disturbo nel periodo diurno (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati dB o dB (A)
120	+3
60	+6
30	+9

a2) *Impianti funzionanti con continuità*

Nel caso di impianti preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento le cui attività sono vincolate ad un funzionamento continuo per esigenze tecniche, è ammesso, limitatamente al periodo notturno, un aumento di 3 unità dei limiti corrispondenti indicati nelle tabelle 1 e 2.

b) *Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio, sede de/locale disturbato.*

Nel caso di disturbo di ridotta durata, limitatamente al periodo diurno, sono ammesse le seguenti correzioni:

Durata del disturbo nel periodo diurno (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati dB o dB (A)
120	+2
60	+3
30	+4

TAB. 1 - Limiti ammissibili (dB (A))

Tipi di rumore	Periodo notturno			Periodo diurno		
	zona A	zonaB	zonaC	zona A	zonaB	zonaC
Continuo senza toni puri	40	45	50	55	60	65
Continuo con toni puri	37	42	47	53	57	62

Impulsivo	40	45	50	55	60	65
Sporadico	55	60	65	70	75	80

Per maggior dettaglio di valutazione della tollerabilità o meno di un rumore, si può fare riferimento ai livelli sonori limite nelle diverse bande di ottava riportate in tab. 2.

TAB. 2 - Livelli sonori ammissibili nelle diverse bande di ottava dB

Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)	Periodo notturno			Periodo diurno		
	zona A	zona B	zona C	zona A	zona B	zona C
31,5	64	67	70	74	77	80
63	57	62	67	72	75	78
125	50	66	60	63	69	73
250	43	48	53	58	63	68
500	39	44	49	54	59	64
1000	35	40	45	50	55	60
2000	32	37	42	47	52	57
4000	29	34	39	44	49	54
8000	26	31	36	41	46	51

Nel caso di nuovi insediamenti di attività rumorose, i limiti indicati vanno rispettati in ogni punto delle zone adiacenti all'insediamento disturbato, destinate ad abitazioni, anche se non ancora edificate, indipendentemente dalle previsioni relative alle circoscrizioni amministrative.

Art 66) Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

In particolare, per i rivenditori ambulanti di giornali sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Art. 67) Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.

È vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. È assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

Art. 68) Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di pubblica sicurezza e dal Sindaco, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

Art. 69) Negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni e televisori

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisioni, grammofoni e simili, gli apparecchi

medesimi potranno essere fatti funzionare per pubblicità al mattino, dopo le ore 8 e fino alle ore 13 ed al pomeriggio, dopo le ore 16 e non oltre le ore 19, a condizione però che il suono degli apparecchi dovrà sempre essere a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 70) Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20 alle ore 7,30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 71) Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

È vietata, nei centri abitati dal Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Gli stessi animali, dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi, specialmente negli stabili in condominio, in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli od altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi suddetti, gli agenti municipali, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso.

Art. 72) Suono delle campane

Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato, è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

Art. 73) Cortei e cerimonie

Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Vigilanza Urbana.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 74) Questue

In tutto il territorio comunale è vietato mendicare.

Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme dileggi vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette ed il divieto dell'impiego di minori. Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

Art. 75) Carovane e nomadi

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno appositamente stabiliti dall'Autorità Comunale.

I nomadi, nei loro accampamenti, dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tuttavia, se la presenza, specie se massiccia, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unitamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con la Autorità di P.S., sarà data esecuzione

all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la difficoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale.

CAPO VI

SICUREZZA DELL'ABITATO

Art. 76) Sostanze esplosive infiammabili e combustibili Norme di prevenzione antincendio

Le aziende e le lavorazioni pericolose elencate nella tabella A e B del D.P.R. n° 689 del 26.5.59, nonché le industrie, i depositi e le attività commerciali e di vendita determinate con il decreto interministeriale n° 1973 del 27.9.1965 (G.U. n° 276 dell'8.11.65) e successive modificazioni ed integrazioni, devono sottostare alle norme di sicurezza contro i pericoli d'incendio e scoppio emanate dal Ministero dell'interno — Direzione Generale Antincendio. Devono sottostare altresì alle norme di sicurezza contenute nel regolamento per l'esecuzione delle leggi di PS. approvato con R.D. 6.5.1940 n° 635 ed ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Le suddette aziende ed attività pericolose sono tenute a munirsi della licenza di esercizio del Sindaco. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinata al preventivo parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Art. 33 comma g - legge 1570 del 27.12.1941 - G.U. n°27 del 3.2.1942).

È fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando, a seguito di accertamento da parte dei servizi tecnici comunali, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 77) Requisiti dei depositi e dei locali di vendita

I depositi ed i luoghi di vendita delle sostanze di cui al precedente articolo dovranno essere al piano terreno, con accesso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1000 dovranno essere tenuti fuori dall'abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato, quando i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie di cui trattasi, nonché l'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifiche di quelli esistenti.

Il Comando dei Vigili del Fuoco, in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 966 del 26.7.1965, effettua le visite ed i controlli di prevenzione incendi, e, dopo aver accertata la rispondenza dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature antincendio alla prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione incendi" che ha validità pari alla periodicità delle visite.

La periodicità delle visite e dei controlli è stabilita dal citato decreto interministeriale n. 1973.

Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, ed ogni qualvolta vengono mutate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

In caso di inosservanza delle disposizioni sopra citate, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalla leggi vigenti, può essere disposta la sospensione della licenza di esercizio con le modalità stabilite dall'Art. 2 della legge n. 966 del 26.7.1965.

Le visite ed i controlli di cui sopra devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni

sul lavoro (Art. 2- lett. a) legge 26 luglio 1965 n. 966.

Art. 78) Fuochi artificiali - polveri ed esplosivi

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 .7.1934 (G.U. 28.9.1934, n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937, n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della vendita al minuto senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatto, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R.

28.6.1955, n. 620.

Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto delle leggi 27.12.1941, n. 1570; 13.5.1961, n. 469; 26.7.1965, n. 966 e del decreto interministeriale 27.9.1965, n.

1973, concernente: "Norme per l'organizzazione dei servizi antincendi", nonché del D.P.R. 27.4.1955, n. 547, e 26.5.1959, n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte del competente ufficio di P.S. deve venire sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri infortuni.

È pure proibito gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi, che possano comunque provocare pericolo o danno a persone o cose.

Art. 79) Mine

Salvo quanto disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al AD. 6 maggio 1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione, nella quale saranno indicate le opportune cautele da adottare.

Art. 80) Tutela della salute pubblica

Le manifatture o le fabbriche ed industrie di cui al primo comma del precedente articolo 76 e quelle contenute nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'Art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, allegato al D.M. 19 novembre 1981 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni, che producono gas o altre esalazioni insalubri o che possano comunque essere pericolose alla salute degli abitanti, non possono essere insediate nella parte abitata della città. Ciò premesso, le industrie di cui sopra potranno essere permesse solo a condizione che l'industriale che le esercita provi che, con l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non rechi in alcun modo nuocimento alla salute degli abitanti.

Chiunque intenda attivare, rilevare, trasformare od ampliare uno stabilimento industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di qualsiasi genere, deve farne comunicazione al Sindaco prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione, specialmente ai fini di quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie, deve essere corredata da una dettagliata relazione sul ciclo di lavorazione che si intenda effettuare.

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi e simili, provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le misure da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. In caso di inadempienza il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'Art. 153 del TU. della legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 81) Norme di prevenzione antismog

L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi, a ciclo continuo od occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali che diano luogo ad emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo, atte ad alterare le condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto e indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici e

privati, devono sottostare alle norme di cui alla legge n. 615 del 13.7.1966 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai regolamenti di esecuzione già emanati o che saranno emanati in base all'Art. 27 della legge medesima.

Art. 82) Impianti centralizzati di g.p.l.

Gli impianti centralizzati di g.p.l. (gas di petrolio liquefatto) per uso domestico e industriale, costituiti da recipienti portatili, (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza di cui al D.P. n. 620 del 28.6.1955 e della circolare ministeriale n. 74 del 20.9.1956.

Gli impianti di utilizzazione di g.p.l. costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza:

1) installazione della bombola di g.p.l. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno);

2) protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso.

La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l.

Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Art. 83) Condutture del gas

La costruzione degli impianti di distribuzione di gas naturale per rifornire il gas alle utenze ubicate nel centro urbano, deve essere realizzata secondo le norme di sicurezza elencate nella circolare ministeriale n. 56 del 16.5.1964.

Per gli allacciamenti delle utenze alla condotta stradale devono essere osservate le seguenti cautele:

1) I contatori del gas devono essere installati, di massima, all'esterno dei locali aventi le seguenti destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazioni di sostanze infiammabili e combustibili ed in tutti i locali ed ambienti in cui vi è pericolo d'incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aerazione dirette verso l'esterno è vietata l'installazione del contatore.

2) Nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio od altro metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro percorso. È vietato l'impiego di tubazioni di piombo. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni.

3) La derivazione di presa della condotta stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni d'acciaio sistemate all'esterno del fabbricato.

4) Nell'attraversamento delle murature la tubazione dovrà essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Gli impianti termici alimentati da gas direte (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri laboratori artigianali, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per inceneritori di rifiuti) devono essere rispondenti alle norme emanate dal Ministero dell'interno con circolare del 25.11.1969, n. 68.

Art. 84) Uso di fiamma libera

È assolutamente vietato:

1) l'uso di fiamme libere per la ricerca del gas, anche in luoghi aperti;

2) fare uso del fuoco in locali che non siano provvisti di condotte del fumo o nei quali sia comunque vietato;

3) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);

4) fornire di alcool, petroli, benzina le lampade ed i fornelli mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere.

È fatto obbligo ai proprietari dei depositi, esercizi di vendita e di utilizzazione di cui al presente titolo di segnalare opportunamente al pubblico il divieto di fumare o comunque di usare fiamme libere nei locali e nelle aree predette.

Art. 85) Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione è ammessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti, e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate condotte di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai e nei cortili delle abitazioni sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie delle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni, non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolino il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

Art. 86) Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendi.

Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del comando del Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di agibilità o prescriverà le opere necessarie ai fini dell'agibilità medesima.

Art. 87) Bocche antincendio

I locali di cui agli artt. 77, 78 e 86 dovranno essere provvisti di impianto antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco. Tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano. La responsabilità in via solidale di cui sopra incombe anche sul proprietario degli impianti stessi.

Art. 88) Fucine e forni

Le fucine dei fabbri ferrai, fonditori e simili, devono essere costruite a volta e munite di cappa che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro. Dette fucine non possono essere attivate senza la preventiva autorizzazione del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Per l'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione di forni e laboratori dei panifici, dovranno essere osservate le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Art. 89) Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

In caso di incendio gli abitanti del locale o luogo incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente, o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo dei Vigili del Fuoco o ad ogni altra Autorità che espliciti servizi di ordine pubblico.

Tutti coloro che accorrono sul luogo sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad operarsi per l'estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione spetta al Comandante dei Vigili del Fuoco o chi ne fa le veci e ad essi devono essere soggetti tanto i cittadini quanto gli eventuali reparti di truppa.

È obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità quegli utensili che possono contribuire

all'estinzione dell'incendio salvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento degli eventuali danni che gli utensili dovessero subire.

I Vigili e gli Agenti della FF.PP. possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l'estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso di proprie riserve od allacciamenti idrici, pozzi e fontane.

Art. 90) Abuso di segnalazioni

Salvo le maggiori responsabilità penali, qualora il fatto costituisca reato, è vietato manomettere od usare ed imitare abusivamente i segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne le tonalità, o provocarne in qualsiasi modo l'intervento con falsa o arbitraria chiamata.

Art. 91) Detenzione, manipolazione e trasporto di pellicole cinematografiche

Chiunque, a qualsiasi titolo detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, al fine di evitare incendi o altri accidenti deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28 lettera a) della legge 27.11.1941, n. 1570.

Art. 92) Animali pericolosi

I tori e gli altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi e non rinchiusi nelle apposite gabbie.

È pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche si tratta di animali addomesticati.

Art. 93) Collari - guinzagli e museruole per cani

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare pertanto Io speciale contrassegno (medaglia) rilasciato dal Comune.

Essi dovranno sempre essere denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e dell'applicazione della tassa sui cani.

I cani di grossa taglia e quelli di indole aggressiva o che comunque incutano spavento o diano molestia alle persone, dovranno inoltre essere sempre tenuti a guinzaglio, di lunghezza non superiore a 70 cm., quando vengono lasciati circolare nelle vie e nelle piazze o in altri luoghi aperti al pubblico. Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola purché siano tenuti legati in modo da non recar danno alle persone; potranno poi venir sciolti nelle ore notturne, sempre che l'accesso a detti luoghi sia precluso.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

- 1) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
- 2) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- 3) i cani guida per i ciechi.

I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza la prescritta museruola, verranno accalappiati, sequestrati ed immessi per cinque giorni nel canile municipale, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori, qualora individuati, I soggetti medesimi saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Urbana.

Trascorso il termine suddetto senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati verranno soppressi secondo quanto previsto agli artt. 84 e 85 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con

D.P.R. 8.2.1954, n. 320.

Art. 94) Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

È vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli.

È vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti o oggetti taglienti.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di mt. 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o altro idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni, ruote e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Art. 95) Protezione da schegge

I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti, e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese saranno ritenuti responsabili in via principale e solidale con gli esecutori delle opere.

Art. 96) Getto di cose

È proibito gettare al basso, da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione od altro.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato per iscritto dal Sindaco, che stabilirà di volta in volta le cautele necessarie da adottare.

Art. 97) Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico municipale.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 98) Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre od altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparate o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 99) Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e

spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere, altresì, ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti su suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 100) Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, il Sindaco provvederà con ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 101) Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello, ordinariamente chiuso, od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 102) Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 103) Palchi e tribune

Le impalcature, palchi e tribune e simili impianti di cui al precedente art. 19, che siano eretti su suolo pubblico o privato, in occasione di feste, fiere, manifestazioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori e per i quali deve essere richiesta preventiva licenza, dovranno, prima di entrare in funzione, essere collaudati dalla Commissione permanente di vigilanza, prevista dalle vigenti norme di polizia amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del T.U. delle leggi di PS. Regio Decreto 6.5.1940, n. 635.

L'Autorità Comunale può inoltre impartire disposizioni per la salvaguardia della quiete, del decoro pubblico, e della circolazione stradale, verificando gli adempimenti relativi a mezzo degli agenti della Polizia Municipale il cui accesso deve essere liberamente consentito ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.

Art. 104) Verniciatura di manufatti

Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant'altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti riparati e coperti, al fine di evitare molestie ed insudiciamenti ai passanti.

Art. 105) Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati, Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'Autorità di P.S.

CAPO VII

ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI

Art. 106) Commercio di vendita al pubblico

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, ad eccezione di quella itinerante, deve presentare apposita comunicazione al Comune, se trattasi d'esercizio di Vicinato (superficie di vendita fino a mq.250), o munirsi d'autorizzazione comunale, se trattasi di Media Struttura di Vendita (superficie di vendita oltre 250 mq. e fino a 2.500 mq.) o di Grande Struttura di Vendita (superficie di vendita oltre 2.500mq.), ai sensi degli arti. 7,8 e 9 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114.

Chiunque, esercitando il commercio all'ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve essere autorizzato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento.

L'opportunità del rilascio dell'autorizzazione sarà valutata in relazione ad esigenze urbanistiche, della quiete pubblica e privata, nonché dei requisiti igienico sanitari dei locali e di sicurezza per la pubblica incolumità.

Anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico delle merci (di loro produzione) ed i produttori agricoli diretti, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228, sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma precedente in caso d'attivazione di depositi e magazzini.

Art. 107) Obbligo di vendita

Gli esercenti l'attività commerciale di vendita nelle sue diverse forme, non possono rifiutare la vendita della merce alle persone che abbiano titolo per l'acquisto.

Gli stessi esercenti non possono inoltre occultare od accaparrare merci in modo alcuno, fatte sempre salve le sanzioni penali vigenti in materia.

Art. 108) Pesatura delle merci

Tutte le merci devono essere pesate al netto. Sono salve le disposizioni sugli involgenti protettivi non rientranti nella tara, la possibilità di vendita a pezzo o collo nel commercio all'ingrosso ed eventuali successive disposizioni emanate dalla Comunità Economica Europea.

Art. 109) Vendite del pane

Il pane deve essere venduto a peso.

Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo della polvere e fuori del contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati, quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante. La consegna del pane a domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri di carta, cellofan, sacchetti di tela, ecc. confezionati e chiusi in negozio e trasportati in appositi gerli o corbelli, rivestiti di tela pulita. Quando il trasporto avviene a mezzo di veicoli, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale di facile pulizia.

Art. 110) Cartellini dei prezzi a peso delle merci

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 38 della legge 11.6.1971, n. 426 e 55 del relativo Regolamento di esecuzione.

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

Art. 111) Pesi e misure

I venditori devono essere provvisti di strumenti metrici regolamentari, in modo che il compratore possa facilmente visualizzare le pesate e le misurazioni. Coloro che non vi abbiano già provveduto dovranno sostituire gli strumenti metrici non conformi alle caratteristiche previste dalla legge 5.8.1981, n. 441, entro il termine stabilito dalla legge stessa.

Art. 112) Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella autorizzazione commerciale, la quale sempre dovrà essere esposta in modo ben visibile.

Il Sindaco potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali, qualora non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, o per ogni ragione di pubblico interesse.

Art. 113) Esercizi pubblici

I pubblici esercizi e i centri telefonici di cui al comma 5 devono essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o ant igienici.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

In ogni nuovo esercizio pubblico come bar, ristoranti, pizzerie, caffè, ecc., è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici in conformità alle prescrizioni dell'autorità sanitarie.

I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno adeguarsi entro il termine stabilito dall'autorità di cui sopra.

Chiunque intenda aprire al pubblico un Centro di telefonia fissa (Phone center) deve presentare al Sindaco dichiarazione d'inizio attività contenente generalità, sede ed orari d'esercizio, nonché dichiarazione di conformità, dei locali alle norme urbanistiche / sanitarie.

Alla stessa deve essere allegata idonea documentazione, quale copia della dichiarazione d'inizio attività inoltrata al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1- lett. a), della Delibera 467/00/CONS- del - 19.07.20001 iscrizione alla Camera di Commercio e dichiarazione sostitutiva antimafia, nonché attestazione di disponibilità dei locali.

In caso d'abbinamento con attività di vendita al dettaglio di merci, specie del settore alimentare, queste devono essere opportunamente separate, in modo da non recare intralcio all'attività di telefonia e per evitare contaminazioni di qualsiasi genere. Inoltre l'orario di apertura al pubblico deve uniformarsi alle prescrizioni comunali in materia e, comunque, deve cessare inderogabilmente alle ore 22,00, nel rispetto dei limiti delle tredici ore giornaliere.

Art. 114) Uso di contrassegni del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

CAPO VIII

COMMERCIO AMBULANTE

Art. 115) Esercizio del commercio ambulante

Nessuno può esercitare il commercio ambulante senza essere iscritto nella speciale sezione del Registro Esercenti il Commercio e la relativa autorizzazione commerciale rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 o deleggi speciali come la legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni, relativa ai produttori agricoli diretti che vendono prodotti provenienti dal proprio fondo.

Le autorizzazioni di cui sopra devono sempre accompagnare l'esercizio dell'attività di vendita ambulante, ed essere esibite a richiesta degli ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale.

Art. 116) Divieto di soste prolungate nelle aree non destinate a mercato

Agli ambulanti che effettuano il commercio in modo itinerante, è fatto obbligo di non soffermarsi sul suolo pubblico dei centri abitati oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti. Non dovranno inoltre fermarsi a svolgere la loro attività in prossimità di negozi commerciali similari.

L'Autorità comunale può stabilire limitazioni all'esercizio del commercio ambulante in determinate vie o zone della città.

Qualora gli ambulanti dovessero attraversare con i loro veicoli dette zone o vie, dovranno tenere le merci coperte.

Art. 117) Vendita ambulante di commestibili

Per la vendita dei generi commestibili e delle bevande, i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio Sanitario e per la vendita degli alimentari di origine animale a quelle del Veterinario Comunale. È sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

Art. 118) Disposizioni per la vendita ambulante

Oltre alle prescrizioni di cui sopra, agli ambulanti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti disposizioni:

- 1) Vendere solo i generi contemplati nelle tabelle merceologiche contenute nelle rispettive autorizzazioni;
- 2) Tenere un contegno corretto ed educato nei riguardi dei clienti;
- 3) Non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale e non ostacolare gli accessi delle case private, dei negozi ed edifici in genere;
- 4) Non fare uso di altoparlanti, evitando nel contempo grida, suoni ed ogni rumore eccessivo.

Essi dovranno inoltre mantenere i veicoli, compresi eventuali carretti a mano e le attrezzature di vendita, in buone condizioni di nettezza, decenza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non dovrà sporgere dai lati del veicolo.

Art. 119) Sagre, fiere e mercati.

Le sagre e le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale.

Le occupazioni di suolo pubblico per le attività di cui sopra saranno concesse sotto l'osservanza delle norme del Capo li del presente Regolamento, relative all'occupazione di aree e spazi pubblici.

Il commercio fuori dei negozi, effettuato a posto fisso, potrà essere esercitato solo nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle eventualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per la disciplina dell'attività di cui al precedente comma si fa riferimento alle norme del vigente Regolamento dei mercati settimanali.

Art. 120) Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.

Sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Art. 121) Esercizio di mestieri ambulanti

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, senza aver ottenuta l'apposita iscrizione a registro.

I saltimbanchi, i cantanti, i suonatori, i cenciaioli, i lustrascarpe, i facchini di piazza e simili, dovranno inoltre aver assolto gli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. È pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi eventualmente assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

Art. 122) Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere

L'esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere è subordinata al possesso di apposita autorizzazione di Polizia amministrativa, rilasciata dal Sindaco. Coloro che svolgono alcuna delle attività suddette dovranno osservare le norme di pubblica sicurezza vigenti, richiamandosi inoltre a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un distintivo di modello approvato dal Sindaco.

Art. 123) Facchini pubblici

I facchini al servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "Facchino" o "Portabagagli".

Essi dovranno portare sul berretto e sulla giubba una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola. La piastra dovrà essere conforme al modello depositato presso l'Ufficio di polizia municipale.

I facchini addetti al servizio nell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio all'esterno.

Art. 124) Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta e col sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località ove ragioni di transito non si oppongano, potrà essere consentita l'esposizione anche si di un apposito quadro da collocare a filo di muro.

Art. 125) Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti

La durata delle autorizzazioni e registrazioni sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco, revocherà l'autorizzazione a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e non osservino le diverse condizioni alle quali l'autorizzazione stessa fu subordinata.

La revoca potrà inoltre avvenire quando il titolare abbia ceduto ad altri l'autorizzazione, oppure non ne abbia usufruito personalmente, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di polizia municipale.

CAPO X

PENALITÀ

Art. 126) Accertamento delle violazioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti del Corpo di Corpo di Polizia Locale e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Dette trasgressioni, fatta salva l'applicazione delle leggi speciali in materia e della legge penale quando i fatti costituiscano reato, , sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a E. 25,00 (venticinque) e non superiore a E.500 (cinquecento) ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n.267 del 18.08.200; se non diversamente stabilito con provvedimento, soggetto ad aggiornamento non inferiore al biennio della Giunta comunale, che tiene conto della gravità delle violazioni del presente Regolamento, comunque nell'osservanza del limite minimo e massimo edittale sopra indicato.

Per l'applicazione delle sanzioni, comprese quelle accessorie, si osservano le disposizioni e le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 127) Rimessa in pristino stato

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo precedente o alla pronuncia di altre sanzioni amministrative, quali sospensioni, revoche, decadenze ecc., il Comune può ordinare la remissione in pristino, ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo n.267 del 18.08.2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e disporre l'esecuzione d'ufficio e spese a carico degli interessati.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 128) Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli.

ELENCO NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE del Regolamento di P.U.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Infrazioni agli articoli:

- 3 "Autorizzazioni - licenze e concessioni -disposizioni generali"
- 4 "Pubblicità delle licenze e concessioni"
- 5 "Durata, rinnovazione, e vidimazione di licenze e concessioni"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 450

pagamento in misura ridotta Euro 150

CAPO II - DEL SUOLO PUBBLICO

Infrazioni all' articolo:

- 6 "Occupazione di spazi ed aree pubbliche":
 - occupazione temporanea sanzione amministrativa pecuniaria Euro 5.=mq
 - occupazione permanente sanzione amministrativa pecuniaria Euro 10 mq

sanzione minima sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 250

pagamento in misura ridotta Euro 50

Infrazioni agli articoli:

- 8 "Occupazione di maggiore area"
- 15 "Installazione di tende"
- 16 "Insegne vetrine e pubblicità luminosa"
- 17 "Festoni e luminaria"
- 18 "Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500

pagamento in misura ridotta Euro 100

Infrazioni all' articolo:

- 21 " Divieto di giochi sul suolo pubblico"

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 250

pagamento in misura ridotta Euro 50

Infrazioni agli articoli:

- 10 " Obblighi del concessionario",
- 14 "Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica",
- 19 " Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche%
- 23 " Collocamento, di condutture di energia elettrica - di gas e di linee telefoniche",
- 24 " Chiusura strade pubbliche"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500

pagamento in misura ridotta Euro 100

Infrazioni agli articoli:

- 9 "Esazione della tassa di occupazione del suolo pubblico"
- 12 " Estetica e decoro cittadino"
- 13 " Modalità per il carico e lo scarico di merci"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 250
pagamento In misura ridotta Euro 50

CAPO III - PULIZIA CENTRI ABITATI

Infrazioni all' articolo:

25 "Disposizioni di carattere generale":

piccoli rifiuti sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500
pagamento in misura ridotta -Euro 100

rottami e detriti sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 450
pagamento In misura ridotta Euro 150

Infrazioni agli articoli:

26 "Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari"

27 "Disposizioni per i commercianti ambulanti",

29 "Pulizia di anditi vetrine e negozi"

30 "Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche"

33 "Divieto di getto di opuscoli o foglietti

28 "Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale"

34 "Disposizioni riguardanti gli animali"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 250
pagamento In misura ridotta Euro 50

Infrazioni agli articoli:

31 "Sgombero della neve"

32 "Trasporto di materiali di facile dispersione"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500
pagamento In misura ridotta Euro 100

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Infrazioni agli articoli:

36 "Collocamento di cartelli ed iscrizioni"

38 " Affissioni – manifesti e scritte"

54 " Vasche e fontane"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500
pagamento In misura ridotta Euro 100

Infrazioni agli articoli:

37 "Ornamento dei fabbricati"

40 "Spolveramento di panni e tappeti

41 "Lavatura ed esposizione di biancheria",

48 "Trasporto di letame e materiali di espurgo"

49 "Atti contro il decoro – la decenza e la moralità"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 250
pagamento In misura ridotta Euro 50

Infrazioni agli articoli:

- 35 "Manutenzione degli edifici
- 43 "Baracche ed orti",
- 44 "Fumi ed esalazioni"
- 45 "Pattumiere e recipienti con rifiuti
- 46 "Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto"
- 50 "Pornografia e turpiloquio – Decenza pubblica e personale
- 55 "Viali e giardini pubblici"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500

pagamento In misura ridotta Euro 100

Infrazioni agli articoli:

- 47 "Scarichi nei fossi e nei canali"
- 52 "Bestie macellate"
- 53 "Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse"
- 56 "Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 450

pagamento In misura ridotta Euro 150

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

Infrazioni agli articoli:

- 57 "Esercizio di mestieri - arti ed industrie. Attività rumorose ed insalubri"
- 68 "Sale da ballo, cinema e ritrovi"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 450

pagamento In misura ridotta Euro 150

Infrazioni agli articoli:

- 60 "Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione"
- 61 "Rumori in case di abitazione"
- 62 "Uso di segnalazioni sonore"
- 67 "Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti"
- 70 "Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori"
- 71 "Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica"
- 74 "Questue"
- 75 "Carovane nomadi"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500

pagamento In misura ridotta Euro 100

Infrazioni agli articoli:

- 66 "Venditori e suonatori ambulanti"
- 73 "Cortei e cerimonie"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500

pagamento In misura ridotta Euro 100

Infrazioni agli articoli:

- 58 "Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione"
- 69 "Negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni e televisori"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 450
pagamento In misura ridotta Euro 150

CAPO VI - SICUREZZA DELL'ABITATO

Infrazioni agli articoli:

- 78 "Fuochi artificiali - polveri ed esplosivi"
- 85 "Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici"
- 87 "Bocche antincendio"
- 88 "Fucine e forni"
- 90 "Abuso di segnalazioni"
- 98 "Manutenzione di edifici e pertinenze"
- 99 "Manutenzione di aree di pubblico transito"
- 102 "Esposizione sulle pubbliche vie"
- 103 "Palchi e tribune"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 450
pagamento In misura ridotta Euro 100

Infrazioni agli articoli:

- 79 "Mine"
- 84 "Uso di fiamma libera"
- 89 "Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio"
- 97 "Segnalazioni e ripari di opere in costruzione"
- 101 "Pozzi e cisterne"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500
pagamento In misura ridotta Euro 100

Infrazioni agli articoli:

- 80 "Tutela della salute pubblica"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 450
pagamento In misura ridotta Euro 150

Infrazioni agli articoli:

- 92 "Animali pericolosi"
- 93 " Collari - guinzagli e museruole per cani"
- 94 "Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi-,"
- 95 "Protezione da schegge"
- 96 "Getto di cose"
- 104 "Verniciatura di manufatti"
- 105 "Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500
pagamento In misura ridotta Euro 100

CAPO VIII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Infrazioni agli articoli:

- 115 "Esercizio del commercio itinerante"
- 116 "Divieto di soste prolungate nelle aree non destinate a mercato"
- 117 "Vendita ambulante di generi alimentari"
- 118 "Disposizioni per la vendita itinerante"

119 "Sagre, fiere e mercati"

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 450

pagamento In misura ridotta Euro 150

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Infrazioni agli articoli:

121 "Esercizio di mestieri ambulanti"

122 "Esercizio dell'attività di guida. Interprete e corriere"

123 "Facchini pubblici"

124 "Lustrascarpe e venditore di giornali".

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 450

pagamento In misura ridotta Euro 150
